

## POLITICA ALCOL E DROGA

È politica del gruppo Campostrini di impegnarsi a mantenere un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo per tutti i suoi dipendenti. L'organizzazione riconosce che l'abuso (o l'uso improprio) di alcool, droghe ed altre sostanze consimili da parte dei dipendenti condiziona negativamente il loro dovere di una efficiente prestazione di lavoro e può avere serie conseguenze dannose per loro stessi, sulla sicurezza, efficienza e produttività degli altri dipendenti.

L'uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcool e di droghe illecite, o soggette a controllo e non prescritte dal medico, nei locali della società, è rigorosamente proibito e costituisce motivo per adeguata azione disciplinare fino al licenziamento. Coloro che ritengono di essere dipendenti delle sopra citate sostanze sono invitati a cercare un consiglio medico ed a seguire un trattamento terapeutico appropriato senza indugio e prima che il loro stato possa influire negativamente sulla loro capacità lavorativa e risultare di pericolo all'incolumità propria, dei colleghi di lavoro o di terzi, nonché alla sicurezza degli impianti.

L'organizzazione pertanto definisce che

- Durante l'attività lavorativa **è proibita** l'assunzione di bevande alcoliche, droghe o sostanze consimili. **Si raccomanda** altresì che, coerentemente, i dipendenti ne evitino l'assunzione anche al di fuori del periodo lavorativo qualora gli effetti ad essa conseguenti possano perdurare durante la successiva prestazione lavorativa.
- L'organizzazione si riserva di effettuare senza preavviso controlli sull'esistenza nei propri locali di droghe ed alcool e di richiedere ai rispettivi datori di lavoro o alle autorità competenti l'allontanamento dai propri locali del personale di terzi che si trovi in situazione a rischio come sopra evidenziato.

L'organizzazione riconosce la dipendenza da alcool e droga come condizione curabile.

- La DG è a disposizione dei dipendenti che ritengono necessario di consultarla per qualsiasi informazione e per una fattiva collaborazione ai fini di un più efficace recupero e assicura che coloro i quali si determinassero in tale senso saranno assistiti da tutte le garanzie previste dalla vigente normativa, legale e contrattuale, e nel più assoluto rispetto della dignità della persona.
- Salvo quanto previsto al punto seguente, qualora lo stato di soggezione del dipendente a sostanze alcoliche o stupefacenti sia tale che, pur non comportando una incapacità al lavoro, costituisca tuttavia pericolo nell'espletamento di particolari compiti oggetto della prestazione dovuta, all'incolumità propria, a quella dei colleghi di lavoro o di terzi, alla sicurezza degli impianti, la società, esercitando l'obbligo legale di provvedere alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si riserva la facoltà di mutare tali compiti nei limiti previsti dalla legge.
- L'idoneità del dipendente alle prestazioni lavorative in concreto espletate, accertata nelle forme di legge e discendente dallo stato di dipendenza da bevande alcoliche o stupefacenti, anche se successiva al trattamento medico, potrà dar luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo.

Sabbionara d'Avio, 20/01/2023

La Direzione Generale

